



Protocollo addizionale all'Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale, come prestito gratuito e a scopi diagnostici o terapeutici, di materiale medico-chirurgico e di laboratorio, destinato agli istituti sanitari

Strasburgo, 1° gennaio 1983

Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, Parti contraenti dell'Accordo del 28 aprile 1960 per l'importazione temporanea in franchigia doganale, come prestito gratuito e a scopi diagnostici o terapeutici, di materiale medico-chirurgico e di laboratorio, destinato agli istituti sanitari (qui di seguito chiamato «l'Accordo»),

viste le disposizioni degli articoli 1 e 2 dell'Accordo per cui questo tipo di materiale beneficia, a determinate condizioni, di un regime d'importazione temporaneo in franchigia doganale;

considerato che, per gli Stati membri della Comunità Economica Europea, la concessione di una tale franchigia deve tener conto segnatamente dell'esistenza della tariffa doganale comune stabilita da tali Stati e che ogni deroga alla tariffa doganale comune spetta alla Comunità Economica Europea la quale dispone dei poteri necessari in materia, in virtù del Trattato che l'ha istituita;

considerato quindi che, ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2 dell'Accordo, è necessario che la Comunità Economica Europea possa essere Parte contraente dell'Accordo,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

La Comunità Economica Europea può diventare Parte contraente dell'Accordo, firmandolo.

L'Accordo entrerà in vigore per la Comunità il primo giorno del mese successivo alla firma.

Articolo 2

- 1 Il presente Protocollo aggiuntivo è aperto all'accettazione delle Parti contraenti dell'Accordo. Entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima Parte contraente avrà depositato il suo strumento di accettazione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 2 Tuttavia, il Protocollo aggiuntivo entra in vigore al termine di un periodo di due anni a contare dalla data in cui è stato aperto all'accettazione, salvo che una Parte contraente notifichi un'obiezione all'entrata in vigore. Se una tale obiezione è stata notificata, si applica il capoverso 1 del presente articolo.

Articolo 3

Dall'entrata in vigore, il presente Protocollo aggiuntivo sarà parte integrante dell'Accordo. A partire da tale data, nessuno Stato potrà diventare Parte contraente dell'Accordo senza diventare allo stesso tempo Parte contraente del Protocollo aggiuntivo.

Articolo 4

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a tutti gli Stati che hanno aderito all'Accordo e alla Comunità Economica Europea ogni accettazione o obiezione secondo l'articolo 2 e la data dell'entrata in vigore del presente Protocollo aggiuntivo, conformemente all'articolo 2.

Il Segretario Generale notifica alla Comunità Economica Europea anche ogni atto, notifica o comunicazione relativa all'Accordo.

Fatto a Strasburgo, il 29 settembre 1982, in francese ed in inglese, e aperto all'accettazione il 1° gennaio 1983. I due testi fanno parimenti fede e sono depositati in unico esemplare presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmette copia certificata conforme a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni Stato invitato ad aderire all'Accordo e alla Comunità Economica Europea.